

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 30 MARZO 1966

(61^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa » (1339) (D'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE Pag. 872, 874, 875
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 873, 874, 875
BALDINI, *relatore* 872
DONATI 873, 874, 875
MONALDI 874, 875

« Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 » (1412) (D'iniziativa dei deputati Mussa Ivaldi Vercelli ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE 862, 863
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 863
BASILE 863

DONATI, *relatore* Pag. 862, 862
GIARDINA 863
GRANATA 863
MORABITO 863
TRIMARCHI 863

« Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso Facoltà riconosciute di economia e commercio » (1541) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE 863, 866, 867, 868, 871, 872
BADALONI Maria, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 868, 871, 872
BASILE 869
BELLISARIO 865, 869, 870, 871
DONATI 866
LEVI 871
MONALDI 865, 866
MORABITO 868
PERNA 868, 871
PIOVANO 865
ROMAGNOLI CARETONI Tullia 870
ROMANO 866, 869
SCARPINO 867, 868
TRIMARCHI 866, 867
ZACCARI, *relatore* 864, 866, 871

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Levi, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romagnoli Carrettoni Tullia, Romano, Rovella, Russo, Salati, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi, Zaccari e Zenti.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Maria Badaloni.

M O N E T I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mussa Ivaldi Vercelli ed altri: « Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 » (1412) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mussa Ivaldi Vercelli, Bertinelli e La Penna: « Limite di età per la partecipazione ai concorsi di personale tecnico di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

D O N A T I, relatore. Per sopperire alle esigenze funzionali delle università e degli istituti di istruzione universitaria, la legge 3 novembre 1961, n. 1255, istituì presso il Ministero della pubblica istruzione alcuni ruoli organici di personale tecnico ed amministrativo.

Successivamente, la legge 29 settembre 1964, n. 862, fissò in 40 anni il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli istituiti con la legge n. 1255.

La citata legge n. 1255 ha avuto effetto dal 1° novembre 1961 e da quella data sono stati istituiti i ruoli in questione; senonchè, i concorsi per coprire i posti dei ruoli

istituiti non sono stati, a tutt'oggi, ancora banditi. Nel frattempo, molti elementi, in servizio come incaricati, che aspirano giustamente ad una sistemazione in ruolo, hanno superato il normale limite di età, il che significa che ai concorsi dovrebbero accedere solo i giovani concorrenti, e la scuola dovrebbe rinunciare ad un personale qualificato ed esperto, che ha svolto la sua opera per 10-15 anni, e talvolta anche di più, presso le Università.

Il disegno di legge in esame, pertanto, intende ristabilire la situazione esistente nel momento in cui fu varata la legge numero 1255, e siccome questa ha avuto effetto dal 1° novembre 1961, è sembrato giusto riferirsi a quella data, e non a quella del bando, per fissare il limite massimo di età per il personale che partecipa ai concorsi per i nuovi ruoli.

Il provvedimento trova la sua giustificazione, oltre che in evidenti ragioni di equità, anche nel fatto che il personale anziano ora in servizio, non sostituibile per l'esperienza e la specializzazione acquisite in anni di lavoro, andrebbe definitivamente perduto senza speranza di adeguata sostituzione. Per queste considerazioni, ritengo quindi che la norma in esame debba essere approvata.

Siccome l'articolo 1 fa un richiamo alle tabelle, vorrei fare in proposito una precisazione, perchè possiate rendervi conto della portata del disegno di legge.

La tabella A riguarda i conservatori di musica e gli orti botanici: 70 posti di tecnici; la tabella B riguarda la carriera direttiva dei tecnici laureati: mille posti; la tabella F riguarda la carriera dei tecnici coadiutori: ancora mille posti; la tabella G riguarda la carriera delle ostetriche: cento posti; la tabella R riguarda gli ingegneri degli uffici tecnici universitari: 20 posti; la tabella S riguarda i tecnici coadiutori degli uffici tecnici: 80 posti; la tabella T riguarda i tecnici laureati degli osservatori: 18 posti; la tabella U riguarda i tecnici coadiutori degli osservatori: 24 posti.

Come vedete, si tratta di un numero rilevante di posti particolarmente qualificati e, quindi, mi pare che sia opportuno, nell'in-

teresse di tutti e nello spirito delle norme a suo tempo emanate, ammettere ai concorsi questo personale che, per le more intervenute tra la pubblicazione della legge e il bando dei concorsi ancora di là da venire, non ha potuto fruire del beneficio previsto.

M O R A B I T O . Siamo favorevoli al presente disegno di legge per le considerazioni svolte dal senatore Donati e per senso di giustizia verso questi dipendenti dello Stato.

G I A R D I N A . A integrazione di quanto ha chiaramente esposto il collega Donati, debbo osservare che approvando questo disegno di legge non solo favoriamo una benemerita categoria di dipendenti dello Stato, ma veniamo incontro altresì all'interesse dello Stato medesimo, perchè i tecnici non si improvvisano e questo è il mezzo per conservare alla pubblica istruzione il personale anziano, ora in servizio, che andrebbe definitivamente perduto senza speranza di adeguata sostituzione se il provvedimento non fosse approvato.

G R A N A T A . Siamo d'accordo sul disegno di legge, pur rilevando che forse non sarebbe stato necessario questo atto riparatore se si fosse provveduto tempestivamente a bandire i concorsi.

Abbiamo solo qualche riserva circa l'opportunità di mantenere l'articolo 2, su cui chiediamo delle spiegazioni, perchè può darsi benissimo che ci siano delle ragioni particolari che a noi sfuggono.

D O N A T I , *relatore*. Si tratta semplicemente di ragioni di urgenza.

T R I M A R C H I . Siamo favorevoli anche noi al disegno di legge. Per quanto riguarda l'articolo 2, concordiamo con quanto è stato detto dal senatore Granata; pensiamo che sarebbe necessaria, quanto meno, una giustificazione, ma non proponiamo alcun emendamento onde evitare, proprio per le ragioni di urgenza, una ulteriore perdita di tempo.

B A S I L E . Il mio Gruppo si associa al consenso che è stato da più parti espresso.

B A D A L O N I M A R I A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge e ritiene che l'articolo 2 vada mantenuto proprio per l'urgenza di definire subito i concorsi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Può partecipare ai concorsi per la qualifica iniziale dei ruoli organici di cui alle tabelle A, B, F, G, R, S, T, U, annesse alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, il personale incaricato che alla data del 1° novembre 1961, da cui ha effetto la legge stessa, non abbia superato il quarantesimo anno di età.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Riconoscimento dei corsi universitari di economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso Facoltà riconosciute di economia e commercio » (1541)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riconoscimento dei corsi universitari di

economia e commercio della libera Università dell'Aquila ai fini della prosecuzione degli studi presso Facoltà riconosciute di economia e commercio ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai fini della prosecuzione degli studi presso le Facoltà di economia e commercio statali e libere sono considerati validi gli insegnamenti svolti e gli esami sostenuti dagli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea in economia e commercio, funzionante in via di fatto, nella città dell'Aquila dall'anno accademico 1961-62 all'anno 1964-1965 incluso.

Gli studenti che si trovino nelle condizioni sopra riferite potranno avanzare domanda, corredata dalla necessaria documentazione, all'Università da loro prescelta, entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Z A C C A R I , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame intende compiere una sanatoria nei riguardi degli studenti che, dall'anno accademico 1961-62 all'anno accademico 1964-65, sono stati regolarmente iscritti ai corsi di economia e commercio, funzionanti in via di fatto presso la libera Università dell'Aquila.

La situazione viene precisata dalla stessa relazione che accompagna il disegno di legge, nella quale si ricorda che con i decreti presidenziali rispettivamente in data 18 agosto 1964, n. 921, e 8 maggio 1965, n. 1007, venivano istituite la libera Università dell'Aquila, con le facoltà di magistero e di scienze matematiche (corso di laurea in matematica e fisica e biennio propedeutico di ingegneria), e la libera Università abruzzese « G. D'Annunzio » con sede in Chieti, con le facoltà di lettere e filosofia, economia e commercio con annesso corso di laurea in lingue e letterature straniere e giurisprudenza.

In conformità del parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica istruzio-

ne non era, invece, accolta la richiesta di istituzione della facoltà di economia e commercio presso l'Università dell'Aquila — sebbene avessero avuto inizio i corsi in via di fatto — al fine di evitare doppioni di Facoltà nell'ambito della stessa regione.

Risulta, praticamente, che nell'anno accademico 1961-62 si sono iscritti e hanno frequentato regolarmente i corsi di economia e commercio, funzionanti presso la Università dell'Aquila, 70 studenti; nel 1962-1963, 23 studenti; nel 1963-64, 37 e nel 1964-1965, 38: in totale, 168 allievi.

A seguito di una nuova istanza, recentemente avanzata dalle autorità accademiche dell'Ateneo dell'Aquila, si è ritenuto di dovere confermare l'avviso contrario, in relazione anche alle seguenti considerazioni. Le linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola, presentate al Parlamento, prevedono la statizzazione e l'unificazione di tutte le varie iniziative locali dell'Abruzzo in una università al cui sviluppo provvedano i pubblici poteri, come per le altre regioni.

L'eventuale istituzione della facoltà di economia e commercio all'Aquila, quindi, quando già sussiste nello stesso ambito regionale un'analoga facoltà, riconosciuta presso la libera Università « G. D'Annunzio », mal si concilierebbe con le suddette linee direttive e sarebbe tale da pregiudicare l'ulteriore sviluppo della statizzazione di una Università abruzzese.

Il disegno di legge concernente le modificazioni all'ordinamento universitario, presentato alla Camera dei deputati, stabilisce d'altronde la precisa volontà di non dare corso all'istituzione di nuove facoltà senza l'adempimento di apposite procedure, che debbono trovare la loro naturale conclusione nella deliberazione del Consiglio dei ministri, in riconoscimento della particolare importanza sociale delle istituzioni universitarie.

Considerata però la speciale situazione in cui si sono venuti a trovare gli studenti iscritti ai corsi di economia e commercio anzidetti, e allo scopo di evitare loro un danno materiale, si ritiene opportuno procedere al riconoscimento degli studi

compiuti dagli studenti ai soli fini della prosecuzione degli studi medesimi presso facoltà universitarie di economia e commercio.

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge. Si tratta, pertanto, come dicevo, di una sanatoria, ma prima di esprimere il mio parere, vorrei sapere dal Governo se possa fornire garanzie che i corsi cesseranno effettivamente e che non si porranno così, per il futuro, le premesse di nuove richieste di riconoscimento. Con tali riserve, mi dichiaro favorevole al provvedimento.

P I O V A N O . Nell'associarmi alla richiesta rivolta dal relatore al Governo, desidero aggiungerne una collaterale.

Vorrei sapere quali siano le intenzioni del Governo verso coloro che si sono fatti promotori di queste iniziative e come intenda comportarsi circa analoghe situazioni di fatto, che possano essersi determinate in altre regioni, poichè mi pare che con la strada sulla quale ci stiamo incamminando si apra una breccia pericolosa per il precedente che si viene a costituire nei confronti di tutte le Università d'Italia.

M O N A L D I . Considero questo disegno di legge come un espediente per risolvere una incresciosa situazione di fatto, e naturalmente mi domando come mai i promotori dell'iniziativa abbiano creato una facoltà senza avere la speranza, anzi la certezza, che quella facoltà avrebbe avuto un riconoscimento.

P I O V A N O . Qualche affidamento l'avranno pure avuto: ma vorrei sapere da chi!

B E L L I S A R I O . Da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

M O N A L D I . Il Consiglio superiore della pubblica istruzione pare che abbia dato parere contrario.

È certo che ci troviamo di fronte ad una situazione incresciosa per la città dell'Aqui-

la, per l'Università, e incresciosa, soprattutto, per gli studenti che hanno creduto in buona fede di frequentare dei corsi regolari.

Adesso, comunque, indipendentemente dal fatto specifico contingente, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una questione più generale.

Ci troviamo di fronte al problema dello sviluppo dell'Università italiana e, a mio parere, sarebbe necessario che il Governo precisasse i criteri per la istituzione delle nuove Università.

Un primo criterio dovrebbe essere quello distributivo. Sappiamo che oggi vi è l'affollamento in alcune regioni e c'è il deserto, invece, in altre regioni. Se l'Abruzzo non avesse lavorato come ha lavorato, forse non avrebbe in questo momento nessuna facoltà, nessuna iniziativa nelle sue città; la Calabria, infatti, nonostante le promesse, non le ha ancora! Le Marche hanno alcune facoltà a Camerino, a Macerata, ad Ancona e via dicendo, ma manca un complesso universitario che raccolga le varie Facoltà.

Un altro criterio — e l'ho detto parlando in varie occasioni — è quello della ricettività. Esistono Università in Italia che oggi contano dai 50 ai 60 mila studenti. L'Università di Napoli, che dal 1914 al 1938 contava tra i 5.000 e i 6.000 allievi, oggi ne ha intorno ai 40 mila. In altri termini, dall'università di élite si sta passando all'università di massa, e tutti i Paesi, del resto, anche quelli di più recente civiltà, si trovano nella nostra stessa condizione.

Lo sbalzo, quindi, è stato tale che si impone il problema della ricettività e non solo nei riguardi degli edifici, dei laboratori e via dicendo, ma anche nei confronti delle città: si parla, per esempio, dell'Università di Chieti, ma immaginate che cosa accadrebbe se in quella piccola città si creasse davvero una Università con tante facoltà?

Come dicevo, tutti gli altri Paesi si trovano nella nostra stessa condizione, però si vanno orientando in maniera diversa, creando istituti superiori e università con capacità ricettiva, in linea generale, non superiore alle 10 mila unità: così sta facendo l'Inghilterra, così la Russia, così gli Stati

Uniti d'America e via dicendo. Noi non abbiamo ancora adottato alcun criterio!

ZACCARI, *relatore*. Nel disegno di legge « Modifiche all'ordinamento universitario », presentato dal Ministro della pubblica istruzione alla Camera dei deputati, mi sembra che all'ultimo comma dell'articolo 2 siano fissati alcuni criteri, laddove si dice: « È data la precedenza alle nuove istituzioni da creare nelle regioni che ne siano prive, o nelle sedi dove il numero degli studenti sia superiore al limite consentito dalle finalità didattiche e scientifiche delle singole facoltà ».

MONALDI. Vi è qualche orientamento, però il principio, a mio parere, dovrebbe essere questo: distribuire le facoltà nelle varie città di una determinata regione, in rapporto a tutta una serie di criteri particolari e, poi, creare il rettorato in una città.

ROMANO. Se si istituiscono i dipartimenti, come risolviamo il problema?

MONALDI. Questa è un'altra questione. Se riunissimo tutte le facoltà, con lo specioso pretesto di dover fare dei dipartimenti interfacoltà, non so dove arriveremmo, perchè dovremmo riunire tutte le facoltà in una determinata città. Tutt'al più si possono creare e porre nella stessa sede facoltà affini tra le quali è presumibile che ci sia un rapporto. Ma voi comprendete che, per esempio, tra la facoltà di medicina e quella di lettere non si possono creare rapporti: questo è evidente!

Per quanto riguarda le Marche, voi sapete che adesso sono state create nuove facoltà nelle varie città, eppure manca la facoltà di ingegneria e manca quella di medicina. È una cosa assurda!

PRESIDENTE. Esistono regioni nelle quali manca tutto!

MONALDI. È proprio così: non hanno nulla!

Se consideriamo invece l'Emilia, vediamo che vi sono una serie di facoltà di medicina a Bologna, a Modena, a Parma, ma mancano altre facoltà. Dobbiamo convenire che abbiamo una distribuzione irrazionale sul territorio nazionale e, adesso che si pone il problema di nuove università, di nuove facoltà, di nuovi istituti universitari, credo che questo sia un aspetto da prendere nella dovuta considerazione.

PRESIDENTE. Avremo tutto il tempo per discutere su questo. Per quanto concerne il presente disegno di legge, lei è favorevole?

MONALDI. Non sono sfavorevole, ma sono addolorato del fatto che si debba adottare questa soluzione. È una soluzione, comunque, che considero necessaria per quella facoltà di economia e commercio che di fatto esiste.

DONATI. Ma la facoltà verrà soppressa? Questo vorremmo sapere!

MONALDI. Di fatto esiste!

TRIMARCHI. Mi sembra che su questo disegno di legge si debba un po' meditare, per i problemi che l'approvazione dell'articolo unico comporta e per le incidenze che ne possono derivare anche in relazione ad altre università.

Non è escluso che in questo provvedimento ci sia un riconoscimento implicito della facoltà di economia e commercio presso l'Università dell'Aquila, perchè anche se si dice « ai fini della prosecuzione degli studi... », si riconosce valido, dal punto di vista del nostro ordinamento, tutto quello che fin qui è avvenuto.

In altri termini, si afferma che c'è una situazione di fatto e il legislatore la riconosce giuridica, conforme alla legge. Se non ci fosse questo implicito riconoscimento, non si potrebbero ammettere gli studenti interessati ad iscriversi presso altre università; non si potrebbe consentire che uno studente, il quale sia rimasto a casa propria e abbia frequentato, non l'università, ma un

corso di studio, anche con dei valorosissimi professori, venga iscritto per esempio al quarto anno presso qualsiasi università per conseguire la laurea.

C'è quindi, questa preoccupazione: bisogna vedere se non vi sia un riconoscimento implicito. E comunque da tener presente che si tratta di un riconoscimento che, nello stesso momento in cui avviene, cessa anche, perchè si esclude che la facoltà di economia e commercio presso l'Università dell'Aquila possa proseguire i suoi corsi. Ma questo esplicitamente non è detto e mi pare che una precisazione al riguardo sarebbe opportuna.

Per esprimere poi un giudizio sulla liceità, sulla convenienza del disegno di legge, mi sembra che sia essenziale accogliere il punto di vista già espresso da altri, e cioè che si abbia un quadro completo delle situazioni di fatto che in questo momento esistono in Italia, onde evitare che l'approvazione del provvedimento possa costituire un precedente nei confronti di analoghe iniziative, creando per noi un doveroso impegno di adottare lo stesso metro giuridico nei confronti delle altre situazioni di fatto oggi esistenti.

Se sulla base delle indicazioni che il Ministero ci potrà fornire dovesse risultare che esistono numerose università o facoltà funzionanti in via di fatto in altre regioni, dovremmo dire che tutti gli studenti che attualmente frequentano corsi in via di fatto presso qualsiasi università d'Italia sono ammessi, con gli esami superati, ad iscriversi all'università da loro prescelta. Diversamente, dovremmo avere il coraggio di ammettere che esistono ragioni di opportunità per cui adottiamo questo provvedimento solo per L'Aquila e dovremmo allora precisare che tutti i corsi che di fatto si stanno svolgendo presso analoghe facoltà sono soppressi.

PRESIDENTE. Ma sono corsi liberi, non possono essere soppressi.

TRIMARCHI. Qui c'è un problema di riconoscimento o meno. Ora, se consentiamo che ci siano dei corsi liberi, tacitamente riconosciuti con un affidamento, o

con il semplice silenzio capace di far sorgere l'affidamento che questi corsi liberi si possano trasformare in corsi riconosciuti, pregiudichiamo l'interesse della scuola.

PRESIDENTE. Non credo, però, che il disegno di legge possa costituire un pericolo in questo senso.

TRIMARCHI. Potrebbe essere un incentivo a perpetuare situazioni irregolari e a far sorgere negli studenti, che frequentano corsi liberi non riconosciuti, l'affidamento che domani possano essere posti sullo stesso piano di coloro che, invece, hanno frequentato corsi regolari presso le normali università.

SCARPINO. Sono personalmente molto meravigliato di dover discutere questo disegno di legge, anche perchè ricordo il dibattito che si è svolto durante l'esame del bilancio della pubblica istruzione.

In quella sede fu presentato da parte nostra un ordine del giorno per la istituzione delle università di Stato in Calabria e in Abruzzo. Per la verità, l'onorevole Ministro si dichiarò contrario alle iniziative relative alla istituzione di libere università, di liberi corsi universitari e, anzi, s'impegnò a scoraggiare qualsiasi tentativo in questo senso. Io mi permisi di aggiungere che per quanto concerneva i calabresi, per quello che essi avevano potuto esprimere unanimemente attraverso convegni, congressi qualificati e ad alto livello, si era raggiunto un tale grado di maturità e di consapevolezza per cui si imponeva in Calabria l'istituzione di una università modernamente organizzata.

Non fu accolta in quella sede nemmeno la richiesta del collega Morabito che si riferiva alla istituzione di sezioni staccate, ma si parlò di una università moderna in una unica sede.

Vorrei perciò rivolgere all'onorevole Sottosegretario una viva preghiera affinché gli impegni assunti dal Ministro della pubblica istruzione per la istituzione delle università dell'Abruzzo e della Calabria vengano mantenuti.

Infatti, sebbene siano già stati presentati al Parlamento disegni di legge a questo riguardo, la questione non è stata ancora affrontata. Sollecito dunque il Governo a voler precisare quali iniziative intenda prendere in questa direzione, anche perchè mi sembra assolutamente necessario impedire che si determinino ancora situazioni analoghe a quella cui il provvedimento si riferisce.

Per quanto riguarda quest'ultimo, non poche perplessità hanno suscitato in noi le considerazioni testè fatte dal senatore Trimarchi; non vorremmo infatti che il presente provvedimento costituisse un pericoloso precedente per la regolarizzazione di altre situazioni come quella in esame.

PRESIDENTE. Le ragioni di questi studenti non la interessano?

SCARPINO. Mi rendo conto di tali ragioni, ma ciò non mi impedisce di guardare con occhio critico a provvedimenti di questo genere.

Prego pertanto il sottosegretario di Stato di volersi rendere interprete presso il Ministro di queste nostre perplessità, alle quali desideriamo che si dia al più presto una esauriente risposta.

MORABITO. Desidererei che il Governo fornisca chiarimenti in merito a quella che, a mio avviso, costituisce una delle maggiori perplessità circa il presente provvedimento: se, cioè, queste norme possano considerarsi come un incoraggiamento al riconoscimento di altri liberi corsi universitari, minando, in tal modo, la causa dell'istituzione delle università statali dell'Abruzzo e della Calabria.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Non credo che ci sia questo pericolo.

MORABITO. Siamo tutti d'accordo che, approvando il disegno di legge in esame, si va incontro alle esigenze di questi giovani che hanno compiuto i loro studi frequentando corsi non riconosciuti, ma

non dobbiamo perdere di vista, ripeto, il problema di fondo: che questa legalizzazione potrebbe nuocere alla buona causa delle regioni che, tutt'ora, sono sprovviste di regolari corsi universitari.

Mi riservo pertanto di presentare un apposito ordine del giorno per invitare il Governo, nello spirito delle indicazioni fornite dalla Commissione di indagine, a varare al più presto i disegni di legge relativi all'istituzione delle università dell'Abruzzo e della Calabria nel rispetto degli impegni assunti a tale riguardo.

PERNA. A mio avviso, la situazione, pur se dà luogo a perplessità, è molto chiara.

Ci troviamo di fronte ad un fatto preciso: che all'Aquila non esiste una facoltà di economia e commercio riconosciuta dallo Stato, mentre, con il presente disegno di legge, si pretende di riconoscere la validità degli esami di un corso di laurea che, come ho detto, non esiste.

Ora, tutto questo è assurdo perchè, allo stato della legislazione, non è possibile riconoscere, per avvenuti e regolari, esami di corsi di laurea non ancora riconosciuti, adducendo l'argomento che quei novenni studenti non devono uscire danneggiati da questa vicenda.

Se noi ci mettiamo per questa strada, onorevole Sottosegretario, daremo inizio ad una infinità di altre sanatorie del genere perchè è chiaro che queste iniziative hanno tutto l'appoggio di due ordini di interessi: quello delle Amministrazioni locali che, per dare prestigio a certi centri, istituiscono questi corsi di studio, e quello degli stessi docenti universitari che cercano sempre di trovare ulteriori incrementi al normale lavoro di insegnamento che svolgono.

L'argomento addotto per giustificare questo provvedimento è che gli studenti iscritti ai corsi di economia e commercio della libera Università dell'Aquila, come ho detto, devono avere riconosciuti gli studi compiuti per evitare un danno materiale; ma a questa argomentazione io rispondo: che questi studenti facciano causa per danni a chi, per tutto questo tempo, li ha ingannati facendo loro sperare in un riconoscimento

postumo, da parte dello Stato, degli studi compiuti!

Non è possibile, onorevoli senatori, che il Parlamento, senza riformare l'ordinamento universitario, senza dare una nuova interpretazione all'articolo della Costituzione che parla dell'autonomia delle università nei limiti stabiliti dalla legge, operi alla leggera sanatorie come quella richiesta dal presente provvedimento! Far questo vorrebbe dire travalicare i nostri poteri e, francamente, io mi dichiaro decisamente contrario ad avallare posizioni di questo genere.

In definitiva, poichè da parte del Ministero della pubblica istruzione è stata espressa la decisa volontà di non riconoscere, nè ora nè in seguito, la facoltà di economia e commercio di fatto funzionante all'Aquila, se il Parlamento operasse ora questo riconoscimento non farebbe altro che incoraggiare chiunque voglia organizzare corsi di laurea, determinando situazioni che sarebbero quanto meno imbarazzanti.

Ripeto, se vogliamo riformare il concetto di autonomia universitaria per arrivare a nuove concezioni è un conto; ma, fino a che tutto questo non accadrà, il Parlamento non si può arrogare il diritto di approvare provvedimenti per sanare situazioni particolari come quella in esame.

R O M A N O . Vorrei chiedere all'onorevole Sottosegretario un chiarimento: quando, con decreti presidenziali 18 agosto 1964, n. 921 ed 8 maggio 1965, n. 1007, vennero riconosciute le libere Università dell'Aquila, con le facoltà di magistero e di scienze matematiche, e di Chieti con le facoltà di lettere e filosofia, economia e commercio eccetera, si tenne conto degli esami sostenuti precedentemente dai giovani che avevano frequentato quei corsi?

Se la risposta è affermativa, con quale autorità è stato operato questo riconoscimento che neanche noi, come Parlamento, possiamo dare?

B E L L I S A R I O . È intervenuto il Consiglio superiore della pubblica istruzione.

R O M A N O . Ritengo che non si sarebbero dovute operare sanatorie del genere riconoscendo, *pleno iure*, esami sostenuti presso istituti privati che potevano anche essere organizzati in modo da non offrire tutte quelle garanzie che lo Stato richiede per le proprie università.

Chiedo dunque al Governo chiarimenti per quanto riguarda l'emanazione dei decreti presidenziali cui ho fatto riferimento e mi associo alla richiesta formulata da altri oratori intervenuti nel dibattito per sapere se, in Italia, vi sono, e quanti, altri corsi universitari organizzati al di fuori del riconoscimento da parte dello Stato.

B A S I L E . Desidero associarmi alle perplessità espresse dal senatore Trimarchi, cui hanno fatto eco tutti gli oratori intervenuti successivamente nel dibattito.

Vorrei però precisare che, mentre sono nettamente contrario al riconoscimento *a posteriori* degli esami sostenuti da questi giovani che hanno frequentato il libero corso di economia e commercio dell'Aquila, mi pare non sia il caso di condannare in modo generico tutte le iniziative tendenti alla costituzione di nuove università laddove ancora non esistono.

Nel corso della discussione svoltasi sull'argomento in occasione dell'esame del bilancio della pubblica istruzione per il 1966, mi è parso, infatti, che non ci sia stato un voto di condanna diretto a scoraggiare le iniziative locali e regionali in questo settore. Non dobbiamo dimenticare, onorevoli senatori, che l'origine storica di molte delle nostre migliori università è stata proprio questa, e pertanto mi guarderei, ripeto, dal condannare il sorgere di tali corsi.

Piuttosto, non vorrei che l'approvazione del presente disegno di legge creasse un precedente che rendesse meno responsabile l'operato di altre libere università che potessero ancora sorgere.

Per concludere, ricordo al Governo che ho presentato un ordine del giorno per l'istituzione dell'università statale in Calabria e, in questa occasione, rinnovo la mia raccomandazione affinché questa spe-

cie di leggenda che sta diventando l'università di Calabria diventi finalmente una realtà.

ROMAGNOLI CARETTONI TULLIA. Non siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge in esame, disegno di legge che ci viene presentato, a nostro avviso, in contrasto con un criterio generale per il quale ci siamo battuti e che, in parte, è stato attuato: quello di seguire, per l'organizzazione delle nostre università, un sistema organico e programmato.

Il provvedimento in esame, invece, rientra nella categoria dei disegni di legge, mi sia permessa l'espressione, « tappabuchi » che noi abbiamo sempre condannati.

Ci rendiamo conto del disagio in cui si trovano questi 168 studenti dell'Aquila che sperano di vedere riconosciuti gli studi fatti, ma ci pare che il sistema migliore per risolvere la questione non sia quello indicato dalle presenti norme. Bisogna inquadrare il problema, infatti, in un contesto più ampio: ricordo che, alla Camera dei deputati, abbiamo già in discussione la legge generale sulle università e, in quella sede, troveranno una regolamentazione questi casi che sono importantissimi, nessuno lo nega, ma particolari.

BELLISARIO. Devo confessare, onorevoli senatori, di essere un poco imbarazzato nell'affrontare questo argomento; del resto, già altre volte ho espresso chiaramente il mio parere nei confronti di queste iniziative universitarie che sono sorte in Abruzzo e che, per la maggior parte, non offrono sufficienti garanzie di serietà.

In questo momento, per avere un quadro esatto di questa situazione particolare, vorrei pregare gli onorevoli senatori che si sono espressi in senso sfavorevole al provvedimento di tener conto delle considerazioni di carattere concreto che svolgerò nel corso del mio intervento.

Innanzitutto, vorrei sottolineare che il disegno di legge implica, per la prima volta, un atteggiamento di fermezza del Governo nel rifiutare il riconoscimento della facoltà sorta all'Aquila che, a mio avviso, non presenta caratteri di serietà didattica

e scientifica come non li presentavano le analoghe iniziative che hanno ottenuto, peraltro, il riconoscimento con decreto presidenziale dopo il parere favorevole del Consiglio superiore.

Altre volte, come ho detto prima, mi sono espresso in senso sfavorevole a queste iniziative e debbo anzi ricordare, in proposito, che ho presentato e svolto in Aula un'interpellanza al Governo esprimendo non solo le mie perplessità, ma anche il mio aperto contrasto nei confronti di quello che è avvenuto e sta avvenendo in questo campo in Abruzzo.

Non sottovaluto le considerazioni di carattere giuridico fatte, a proposito di questo provvedimento, dal senatore Trimarchi e poi ripetute da altri oratori; vorrei tuttavia sottolineare che, al di là di queste considerazioni giuridiche, vi è una questione di sostanza che non può essere sottovalutata; cioè, mentre in passato da parte degli organi governativi, purtroppo, specie per l'atteggiamento cedevole assunto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione, si è dato riconoscimento a facoltà che non avevano i requisiti necessari per godere di questo riconoscimento, nella presente occasione noi ci troviamo di fronte, ripeto, ad un atteggiamento di fermezza da parte del Governo.

Non so se, a suo tempo, abbiate avuto occasione di seguire quanto è successo in Abruzzo per il riconoscimento della facoltà di economia e commercio dell'Aquila; ci sono state non solo manifestazioni popolari, occupazione dell'università, rivolte vere e proprie organizzate dalle famiglie degli studenti, ma anche espressioni di deterioro campanilismo; pertanto, si pensava che, sotto la pressione di tutte queste manifestazioni, il Governo avrebbe ceduto, come aveva fatto precedentemente per il riconoscimento di altre facoltà dell'Aquila e di Chieti.

Invece, stavolta il Governo è rimasto fermo nelle sue posizioni; ritengo che questo sia un punto da tener presente in tutta la nostra discussione sul presente disegno di legge.

Si tratta ora di provvedere alla situazione di fatto in cui sono venuti a trovarsi i giovani iscritti alla facoltà di economia e com-

mercio dell'Aquila che hanno frequentato questi corsi, quasi certi che, anche per loro, come per gli studenti iscritti alle altre facoltà poi riconosciute, vi sarebbe stata la legalizzazione degli studi compiuti

Agli onorevoli senatori che si sono espressi un senso sfavorevole a questo provvedimento io vorrei, per l'appunto, far presente che non mi pare sia il caso di far pagare le spese di tutta questa situazione a 168 giovani che ne sarebbero le vere vittime innocenti.

Ritengo che questa considerazione non possa essere sottovalutata anche se, dal punto di vista giuridico, non posso negare la validità delle osservazioni che sono state fatte.

P E R N A . L'articolo 3 della Costituzione garantisce l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge e quello che mi preoccupa è che, se ci sono altri studenti nelle stesse condizioni di quelli dell'Aquila, noi creiamo un precedente che darà luogo ad un'infinità di altre sanatorie.

B E L L I S A R I O . Ripeto, senatore Perna, che qui bisogna distinguere la questione giuridica dalla situazione concreta.

Il fatto che in questo caso il Governo, per la prima volta — ed è per questo che considero in senso positivo questo provvedimento — abbia manifestato la precisa volontà di resistere ad iniziative incontrollate che vengono prese in campo universitario, è un dato positivo sul quale, a mio avviso, possono basarsi ragioni a favore del riconoscimento, a carattere sanatorio, degli studi compiuti da quei 168 giovani

Di fronte a questa argomentazione, non si possono addurre questioni giuridiche, anche perchè le formule giuridiche devono tener conto delle situazioni flessibili della realtà.

Nel mentre sottolineo la validità sostanziale di questa mia argomentazione, colgo l'ennesima occasione per invitare il Governo (e prego l'onorevole Sottosegretario di rendersi interprete presso il Ministro di questa richiesta) a presentare un disegno di legge per l'istituzione delle università statali dell'Abruzzo e della Calabria, perchè

solo con provvedimenti di tale tipo si potrà distruggere alla radice questo fenomeno delle libere università.

Dopo le osservazioni e le considerazioni fatte, concludo dicendo che, nel caso specifico, la Commissione dovrebbe dare il suo voto favorevole a questo provvedimento.

L E V I . Sono d'accordo con quanto ha detto il senatore Bellisario per deplorare questo pullulare di liberi corsi universitari e concordo altresì con le sue raccomandazioni al Governo.

Quanto al presente provvedimento, però, sono nettamente contrario alla sua approvazione; infatti, pur riconoscendo i motivi umani cui esso è ispirato, ritengo che costituirebbe un precedente pericoloso che incoraggerebbe altre iniziative di questo genere.

P R E S I D E N T E . In considerazione dei numerosi problemi sollevati e della opportunità, chiaramente emersa dalla discussione, di un approfondito studio della materia, mi pare che sia opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento

Z A C C A R I , relatore. Mi associo a questo invito del Presidente, che mi auguro sia accolto dalla Commissione.

Sarebbe infatti quanto mai opportuno che il Governo avesse modo di fornirci altri elementi, specialmente in riferimento a situazioni analoghe a quelle dell'Aquila, che possano esistere nel nostro Paese.

B A D A L O N I M A R I A , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Sono stati chiesti dei chiarimenti che non sono in grado di fornire questa mattina. Se vi siano attualmente altre situazioni analoghe a quella in questione, non posso dirlo.

P R E S I D E N T E . Penso che la Commissione vorrà aderire alla richiesta di rinvio.

P E R N A . Vorrei che il problema fosse considerato anche sotto il profilo della costituzionalità. Se il Governo si riserva di approfondire la questione rifletta anche su questo.

BADALONI MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ho preso nota delle osservazioni fatte.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno altre osservazioni, resta stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge viene rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri: « Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, numero 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa » (1339) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Caiazza, Elkam, Buzzi, Rampa, Leone Raffaele, Reale Giuseppe, Bertè, Fusaro e Titomanlio Vittoria: « Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BALDINI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questo disegno di legge non pone questioni di carattere costituzionale nè presenta difficoltà come il disegno di legge che abbiamo esaminato poc'anzi. Si tratta sostanzialmente di un'integrazione dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Che cosa dispone quell'articolo? Il primo comma prevede la sistemazione del personale ausiliario delle scuole medie, dei licei classici e scientifici e degli istituti magistrali. Il secondo comma prevede l'istituzione di 700 posti per il personale dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali. Infine il terzo comma di tale articolo recita: « Con apposito regolamento saranno definite le mansioni del personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali, nonchè le norme transitorie per l'inquadramento del personale stesso che vi presti alla data di entrata

in vigore della presente legge lodevole servizio da almeno due anni ».

Si demandava quindi al Governo la definizione delle mansioni e delle norme transitorie per l'inquadramento del personale. E il Ministero della pubblica istruzione in effetti elaborò in tal senso uno schema di regolamento. Il Ministero del tesoro però non ritenne che si potessero stabilire per regolamento le norme riguardanti il riconoscimento del servizio prestato. Si aprì una lunga discussione, perchè il Ministero della pubblica istruzione giustamente si richiamava a quel terzo comma dell'articolo 4, che vi ho letto, sostenendo che anche tali norme potevano essere fissate per regolamento. La questione venne allora sottoposta all'esame del Consiglio di Stato, che non ritenne di pronunciarsi sul dissenso insorto tra i due Ministeri, della pubblica istruzione e del tesoro, e invitò i medesimi a concordare un nuovo testo di legge. Venne quindi presentato al Parlamento un disegno di legge, che purtroppo non si poté discutere per la sopraggiunta fine della legislatura. La questione è rimasta perciò insoluita. La proposta di legge è stata ripresentata dagli onorevoli Caiazza ed altri alla Camera, che l'ha approvata il 15 luglio 1965, sì che dal 30 luglio 1965 essa si trova davanti al Senato.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli. L'articolo 1 riconosce valido per intero, agli effetti economici e di carriera, il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali e precisa altresì che il requisito del lodevole servizio, previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 831, è considerato valido anche se il servizio stesso è stato prestato per due anni non consecutivi.

L'articolo 2 regola il riscatto del servizio prestato.

L'articolo 3 istituisce uno speciale ruolo organico per il personale in questione. Secondo l'articolo 4 della legge n. 831, il personale non insegnante degli istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale è inquadrato in due ruoli organici distinti, uno per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, l'altro per

la scuola media. Con l'articolo 3 del presente disegno di legge, il ruolo organico per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale viene diviso in due. Nel primo viene inquadrato il personale ausiliario degli istituti predetti, nel secondo esclusivamente quello in servizio presso i Convitti nazionali e gli Educandati femminili statali. Il secondo ruolo è costituito dai 700 posti contemplati appunto dal secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 831.

L'articolo 4 del disegno di legge prevede che i posti disponibili nel ruolo di nuova istituzione siano conferiti secondo le norme dell'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994, regolamento che contiene disposizioni per l'applicazione dell'articolo 4 della legge n. 831.

L'articolo 5, infine, prevede che i posti ancora vacanti dopo l'inquadramento di cui al precedente articolo siano conferiti mediante un concorso riservato al personale ausiliario dei Convitti e degli Educandati femminili che non ha potuto essere inquadrato per mancanza del requisito dei due anni di lodevole servizio.

Si tratta, dunque, come gli onorevoli colleghi possono vedere, soprattutto di una questione di giustizia, perchè il personale ausiliario degli Educandati femminili e dei Convitti nazionali da circa cinque anni è in attesa dell'applicazione dei benefici previsti dal ricordato articolo 4 della legge n. 831. Questo provvedimento è per costoro di capitale importanza.

Faccio presente che non vi sono problemi di copertura. Infatti, nei bilanci del Ministero della pubblica istruzione degli anni 1961-62 e 1962-63, ai capitoli 96 e 97, sono stati effettuati stanziamenti per la copertura delle spese riguardanti l'inquadramento in questione.

Prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge, anche per andare incontro ad una categoria che è tuttora soggetta a gravi sacrifici.

D O N A T I. Una osservazione che non riguarda specificamente il disegno di legge, ma la legge n. 831, che ad esso si collega.

Non discuto sulla validità o meno del disegno di legge, faccio solo osservare che la legge n. 831 ha sollevato una serie di problemi tuttora aperti. Praticamente noi dovremmo approntare una ventina di disegni di legge per chiarire tutte le situazioni che la legge n. 831 ha determinato. Mi pare che recentemente sia sorta una grossa questione per la non accettazione delle domande degli insegnanti di disegno ai fini della applicazione dell'articolo 22. Credo che sia pendente o sia per essere presentato un ricorso al Consiglio di Stato contro la interpretazione del Ministero in proposito. Se ogni volta che sorge una questione dovessimo presentare un apposito disegno di legge, credo che per dieci anni ancora il Parlamento dovrebbe occuparsi della legge n. 831!

B A D A L O N I M A R I A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La questione che si affronta con questo disegno di legge non è della natura di quelle ora ricordate dal senatore Donati.

Quando fu discussa e approvata la legge n. 831, non vi era alcun dubbio da parte dei Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione sull'interpretazione dell'articolo che riguarda il personale ausiliario dei Convitti nazionali e l'inquadramento del personale medesimo. Sembrò allora che la norma fosse sufficiente a garantire l'inquadramento così come viene oggi disposto dal disegno di legge in esame. Senonchè, al momento della stesura del regolamento, non fu più riconosciuta all'unanimità questa interpretazione. Il regolamento perciò non si è potuto emanare ed è necessaria una legge per poter effettuare l'inquadramento concordemente deciso all'epoca dell'approvazione della legge n. 831. Il Governo pertanto è favorevole al provvedimento in esame.

Su richiesta del Ministero del tesoro si potrebbe però ripristinare una norma che era contenuta nel testo della Camera dei deputati. Si tratta della norma inizialmente contenuta nel terzo comma dell'articolo 3, la quale disponeva che i periodi di servizio prestato dal personale ausiliario degli istituti in questione anteriormente alla nomina in ruolo, riscattati a norma del primo com-

ma dello stesso articolo 3, non dessero luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego e che qualora tale indennità fosse stata liquidata, si sarebbe dovuto provvedere, all'atto del riscatto, al recupero della stessa a favore dello Stato.

Il Governo propone di reinserire tale norma nel provvedimento come ultimo comma dell'attuale articolo 2, pur rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda la sua accettazione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il servizio prestato dal personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali presso detti istituti è valido, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per intero agli effetti economici e di carriera ai fini dell'inquadramento in ruolo disposto in applicazione dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.

Il requisito del lodevole servizio previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è considerato valido anche se il servizio medesimo è prestato per due anni non continuativi.

(È approvato).

Art. 2.

Il servizio prestato nei Convitti nazionali e negli Educandati femminili statali dal personale ausiliario anteriormente alla nomina in ruolo può essere riscattato, secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo pari al 6 per cento della retribuzione spettante alla data della domanda.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verserà allo Stato ed agli interessati i

contributi pagati rispettivamente dal datore di lavoro e dai lavoratori per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per i periodi di servizio riscattati per intero ai sensi del precedente articolo.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere il seguente comma:

« I servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo, non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; le amministrazioni dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali verseranno agli interessati i contributi che saranno ad esse rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

M O N A L D I. Si vorrebbe sapere perchè gli anni riscattati non hanno effetto ai fini della liquidazione dell'indennità di cessazione dall'impiego.

D O N A T I. I riscatti, in effetti, sono due. C'è il riscatto ai fini della pensione e c'è il riscatto ai fini dell'indennità di liquidazione. I servizi precedenti all'inquadramento sono riscattati ai fini della pensione, ma non sono validi ai fini della liquidazione dell'indennità. La ragione è che sono mancati i versamenti relativi.

M O N A L D I. Ma i versamenti presso la Previdenza sociale ci sono stati, tanto è vero che vengono restituiti.

D O N A T I. Ma non è la Previdenza sociale che liquida l'indennità di cessazione dal rapporto di impiego.

B A D A L O N I M A R I A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ecco perchè il Ministero del tesoro fa questa proposta: l'indennità di cessazione del rapporto di impiego prevista per il personale non di ruolo, nel caso di passaggio nei ruoli statali, non può essere corrisposta in quanto, in tale nuova posizione, l'impiegato è ammesso a fruire delle disposizioni sul

trattamento di quiescenza dei dipendenti di ruolo statali, valutandosi a tal fine anche i servizi riscattati. La stessa disciplina è prevista infatti dall'articolo 9, secondo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, per tutto il personale statale non di ruolo in caso di passaggio nei ruoli statali.

Insomma, la norma che si intende riprotestinare si inquadra nella legislazione vigente in materia di trattamento di quiescenza. Tutto qui.

M O N A L D I. I cosiddetti rapporti di congiunzione erano stati discussi fin dalla prima legislatura. Qui ci si richiama ad una norma sulla quale si fecero molte critiche nella prima legislatura.

D O N A T I. Le norme relative all'indennità prevedono che sia senz'altro valutato il servizio di ruolo. Il servizio pre-ruolo, e comunque tutti i servizi che sono riscattabili agli effetti della pensione, possono invece essere riscattati dall'interessato mediante i versamenti stabiliti sulla base dei calcoli attuariali. Il personale ausiliario di cui ci occupiamo si troverebbe perciò nella posizione di tutti gli altri dipendenti statali.

Con l'emendamento proposto si vuole evitare il dubbio che nasce dall'assenza di norme. In assenza di norme ci si può domandare: questi servizi sono automaticamente validi ai fini della liquidazione? L'ENPAS risponderà: no, perchè non si tratta di servizi prestati in ruolo, l'ENPAS cioè risponderà nello stesso senso in cui risponderebbe se la norma ci fosse. Gli interessati potrebbero allora dire: se il Parlamento ha eliminato questa norma vuol dire che intendeva che fossero validi.

Ora, la norma qual'è? Non è valido agli effetti della liquidazione se non il servizio per il quale è stato pagato quel famoso uno e cinquanta per cento. Se non vogliamo dunque fare di questo personale una categoria di privilegiati e non vogliamo far sorgere discussioni, dobbiamo necessariamente reinserire quella norma, trattando questo personale alla stregua di tutto il personale statale. Sono stati fatti, è vero, versamenti alla Previdenza sociale, ed è logico che la Previden-

za sociale li restituisca, ma questi versamenti non sono equiparabili ai versamenti che vengono fatti all'ENPAS per la liquidazione dell'indennità e non possono quindi dare diritto all'indennità. Questo diritto il personale di cui ci occupiamo può acquistarlo come tutti gli statali chiedendo il riscatto del servizio prestato fuori ruolo ai fini della liquidazione dell'indennità, pagando cioè le quote mensili che l'ENPAS entro il prossimo luglio fisserà per tale riscatto.

P R E S I D E N T E. Mi pare che l'argomento sia stato abbastanza chiarito e che siano cadute le perplessità del senatore Monaldi.

M O N A L D I. La mia preoccupazione è che, inserendo quel comma, questo personale non possa beneficiare delle nuove disposizioni, per effetto delle quali l'ENPAS, previ i necessari versamenti, conteggerà tutti gli anni pensionabili ai fini della liquidazione dell'indennità. Il mio dubbio sorge dal fatto che quel comma è estremamente limitativo.

B A D A L O N I M A R I A, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Dopo l'inquadramento il personale beneficerà di tutte le nuove norme.

M O N A L D I. Allora non si potrebbe precisare che beneficerà anche delle nuove norme per la liquidazione dell'indennità?

D O N A T I. Si potrebbe aggiungere per maggiore chiarezza, all'inizio del comma: « Fermo restando quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368 », che regola appunto la liquidazione dell'indennità di buonuscita in favore degli iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato incorporata nell'ENPAS.

P R E S I D E N T E. Il comma aggiuntivo risulterebbe pertanto così formulato:

« Fermo restando quanto disposto dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, i servizi che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rap-

porto di impiego; le amministrazioni dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili statali verseranno agli interessati i contributi che saranno ad esse rimborsati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ».

Se non si fanno osservazioni lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 3.

L'attuale ruolo organico del personale di carriera ausiliaria degli istituti e scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale è scisso, a decorrere dal 1° ottobre 1965, in due ruoli organici distinti, relativi l'uno al personale ausiliario degli istituti e scuole di istruzione classica, scientifica e magistrale e l'altro al personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato, la cui dotazione è costituita da 700 posti di bidello, di primo bidello e di bidello capo.

Nel ruolo organico del personale ausiliario dei Convitti nazionali e degli Educandati femminili dello Stato, confluiscono i 700 posti istituiti con l'articolo 4, secondo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Al personale di cui al presente articolo si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e di carriera vigenti per il corrispondente personale degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e quelle vigenti sul decentramento dei servizi del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 4.

I posti di personale ausiliario riservati ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili statali che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno conferiti con le modalità previste

dall'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994, al personale ausiliario in servizio nei predetti istituti di educazione da almeno due anni alla data di entrata in vigore della legge 28 luglio 1961, n. 831, e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia in possesso degli altri requisiti necessari.

Gli effetti economici del predetto inquadramento decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale, inquadrato ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 1.

(È approvato).

Art. 5.

I posti che dopo l'inquadramento previsto nel precedente articolo 4 risultino vacanti nel contingente di personale ausiliario riservato ai Convitti nazionali ed agli Educandati femminili saranno conferiti mediante un concorso riservato al personale ausiliario di detti istituti che non ha potuto essere inquadrato per mancanza del requisito dei due anni di servizio prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 831.

Ai fini dell'ammissione a tale concorso, gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, di cui ai punti 1, 3 e 4 dell'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, per l'età, del requisito di cui all'articolo 5 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari